

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2013

Modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana. (13A03475)
(GU n.96 del 24-4-2013)

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l'articolo 4-quinquiesdecies del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali e' previsto il termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'articolo 4-quinquiesdecies del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;

Visto che il citato articolo 4-quinquiesdecies prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell'art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013;

Considerato che il citato DM 6 marzo 2013 non tiene conto della inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta;

Ritenuto necessario includere la lavorazione dei sottoprodotti o derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana all'interno degli stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Decreta:

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

Art. 1

Separazione degli stabilimenti
di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4-quinquiesdecies del D.L. 171/2008, come convertito dalla legge n. 205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. E' vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente dedicate.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1 entro il 30 giugno 2013.

Art. 2

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione dell'art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013 e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro: Catania